COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 8 del 12/6/2019

OGGETTO: **RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2019 – DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI ALLERTA, PRESCRIZIONI E DIVIETI.**

IL SINDACO

Premesso:

- che la legge 24/02/1992 n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare. L'art. 15 riconosce il Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- che il D.lgs. 31/03/1998 n. 112 recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, all'art. 108, lett. c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e primo soccorso;
- che il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" all'art. 3 comma 1, riconosce al Sindaco funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), richiede di provvedere "*all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa, peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7*";

Preso atto che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 16/09/2011 ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002, art. 64 comma 5, all'approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2011-2014";

Dato atto che tale Piano prevede che il periodo di massimo rischio incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre e che l'intero territorio regionale è da considerarsi come "area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia";

Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di alcuni degli appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature estive, possono costituire causa scatenante di incendi;

Ritenuto necessario adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

Visti gli Artt. 17 e 59 del TULPS, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

Visti gli Artt. 14 e 19 del D.Lgs 30 Aprile 1991, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Vista la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii. Nonché le relative linee guida e direttive;

Visto l'art. 54 del Testo unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Visto il Titolo III del D.Lgs. 8.03.2006 n. 139 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 255, 256 e 256 bis del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

Vista la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 14, comma 8, lett. b) della Legge 11 Agosto 2014 n. 116;

Visti il Piano di previsione, prevenzione agli incendi boschivi, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 415/2011 e la L.R. 2 febbraio 2014 n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile ";

Visto il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/08/2006;
Visti gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

RAVVISATO

Lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2019

ORDINA

1. il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
2. il divieto, nelle zone boschive e cespugliate, in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendi.
3. E' inoltre vietata in modo assoluto la combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massimo pericolo, così come disposto dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 116 che ha introdotto il comma 6bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Tutti gli Enti ed i provati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. A tal fine si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi:

- Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di :

a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
b. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
c. terreni incolti;

- Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- Ripulitura da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra saranno applicate, oltre ai provvedimenti di natura penale, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite:

1. con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 euro a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00;
2. in caso di innesco d'incendio, comporta l'applicazione della sanzioni amministrativa prevista dall'art. 10 comma 6 della legge 353/2000, che recita: ***"per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,14 (omissis)".***

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Trevignano Romano e sul sito internet istituzionale nonché resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- che la presente Ordinanza sia comunicata al Sig. Prefetto di Roma;
- La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Trevignano Romano nonché al Comando del Corpo Forestale di Manziana, alle Guardie del Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano per il controllo e la verifica sull'ottemperanza di quanto ivi stabilito.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/6/2019

Il Sindaco
D.ssa Claudia Maciucchi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)